



COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

PIAZZA EUROPA 1 - 25013 CARPENEDOLO (BS)

P.IVA 00576910988 C.F. 007508400175

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/09/2015

indice

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Ambito di applicazione, fonti e principi.....	3
Art. 2 - Tipologie e limiti di importo - divieto di frazionamento.....	3
Art. 3 - Programmazione e previsione	3
Art. 4 - Modalità di esecuzione	3
Art. 5 - Responsabile del Procedimento.....	4
Art. 6 - Determinazione a contrattare	4
Art. 7 - Modalità di individuazione del contraente	4
Art. 8 - Affidamento e Cottimo fiduciario.....	5
Art. 9 - Criteri di scelta dell'offerta migliore.....	5
Art. 10 - Congruità delle offerte	5
Art. 11 - Aggiudicazione definitiva	6
Art. 12 - Garanzia provvisoria e cauzione definitiva.....	6
Art. 13 - Perfezionamento del contratto	6
Art. 14 - Contratti misti.....	7
Art. 15 - Inadempimento dell'affidatario.....	7
Art. 16 - Comunicazioni all'Osservatorio.....	7
Titolo II - LAVORI	7
Art. 17 - Limiti di importo.....	7
Art. 18 - Tipologia dei lavori	8
Art. 19 - Affidamenti in economia complementari all'appalto	9
Art. 20 - Progettazione dei lavori in cottimo	9
Art. 21 - Lavori d'urgenza.....	9
Art. 22 - Lavori di somma urgenza	9
Art. 23 - Contenuto minimo della lettera di invito	10
Art. 24 - Piani di sicurezza.....	10
Art. 25 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione.....	10
Titolo III - FORNITURE E SERVIZI	11
Art. 26 - Limiti di importo.....	11
Art. 27 - Tipologia delle forniture acquisibili in economia.....	11
Art. 28 - Tipologia dei servizi acquisibili in economia	12
Art. 29 - Contenuto minimo dell' invito.....	14
Art. 30 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento	15
TITOLO IV - NORME FINALI.....	15
Art. 31 - Norme di rinvio	15
Art. 32 - Diritto di accesso	15
Art. 33 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità.....	15

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione, fonti e principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia le cui tipologie ed il limite degli importi sono specificati nei successivi articoli.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, ai principi comunitari di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai principi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. ed alle seguenti norme:
 - *per i lavori*: art. 125, comma 5 e seguenti, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. e artt. 173-177 del DPR 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.;
 - *per le forniture ed i servizi*: art. 125, comma 9 e seguenti, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. e artt. 329-338 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.
3. Il presente Regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degli affidamenti indicati ai successivi articoli.

Art. 2 - Tipologie e limiti di importo - divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite, in via generale, per le tipologie e nei limiti degli importi previsti dal presente Regolamento.
2. Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole del presente Regolamento.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici.
4. Oltre i casi consentiti dalla legge e dal presente regolamento, è possibile, altresì, l'affidamento in economia con atto debitamente motivato del dirigente competente nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora vi sia specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche, artistiche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale;
 - b) qualora vi sia necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) qualora vi sia urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 3 - Programmazione e previsione

1. Per i lavori, le forniture ed i servizi "prevedibili" da realizzarsi in economia, la programmazione avviene in sede di definizione del Piano esecutivo di gestione.
2. Gli stanziamenti per i lavori, per le forniture ed i servizi "prevedibili" da eseguirsi in economia, sono assegnati attraverso il Piano esecutivo di gestione ai Dirigenti competenti.
3. Nel caso di esigenze "impreviste", non fronteggiabili con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta al dirigente competente per materia formulare nei confronti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare le stesse.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

1. Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta, quando gli interventi sono effettuati in proprio, con materiali,

- utensili e mezzi di proprietà del Comune od opportunamente noleggiati, acquisendo l'eventuale fornitura di beni che si dovessero rendere necessari;
- b) attraverso cottimo fiduciario, quando l'esecuzione è assegnata ad operatori economici esterni al Comune in possesso dei requisiti di qualificazione necessari;

Art. 5 - Responsabile del Procedimento

1. Il dirigente competente, in base al modello di organizzazione interna, può individuare un Responsabile del Procedimento (1) per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, l'attestazione di regolare esecuzione, nonché gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.
2. Per i lavori, le attività di contabilizzazione e di dichiarazione della regolare esecuzione sono di competenza del Direttore dei Lavori, nominato ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 6 - Determinazione a trattare

1. La procedura di scelta del contraente deve essere avviata con determinazione a trattare² i cui contenuti minimi essenziali sono:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. l'oggetto del contratto;
 - c. la forma del contratto;
 - d. le clausole ritenute essenziali del contratto;
 - e. le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti ed al presente regolamento.
2. Nel caso di affidamento diretto (es. RDO per affidamento diretto su Sintel), i contenuti essenziali della determinazione a trattare sono riportati nella determinazione di aggiudicazione definitiva.

Art. 7 - Modalità di individuazione del contraente

1. Per i Comuni non capoluogo di Provincia³ l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, per importi sopra i 40.000,00 € oltre IVA, deve essere effettuata ricorrendo alla Gestione Associata Obbligatoria (GAO) attraverso un' Unica Centrale di Committenza tramite:
 - Unioni di Comuni esistenti (art. 32 TUEL).
 - Accordo Consortile (art. 31 TUEL).
 - Strutture della Provincia o altro soggetto aggregatore.In alternativa solo per l'acquisizione di beni e servizi in economia, per importi sopra i 40.000,00 € oltre IVA, possono essere utilizzati gli strumenti elettronici di Consip (Convenzioni, Mepa ecc.) o ARCA (Sintel, NECA ecc.)
2. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente alle acquisizioni di lavori, beni e servizi di valore inferiore ai 40.000,00 € oltre IVA avvalendosi degli strumenti elettronici di cui al comma precedente;⁴

¹ Art. 125, c. 2, del D.Lgs. n. 163/06: "Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10".

² L'obbligatorietà della determinazione a trattare è data dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. e dal comma 2 dell'articolo 11 del Codice.

³ Legge 107 del 13/07/2015 art. 1, c. 169 con decorrenza dal 1 novembre 2015

⁴ Legge 11 del 27/02/2015 art. 8, c. 3

Art. 8 – Affidamento e Cottimo fiduciario

1. Per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, si può procedere ad affidamento diretto (art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) per le tipologie individuate dal presente regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa sino alle soglie comunitarie in vigore, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e sino a € 200.000,00 per le tipologie individuate dal presente regolamento e per i quali non si ricorra a Convenzioni attive, si procede previo espletamento di una procedura di gara (c.d. cottimo fiduciario), consultando un numero di operatori economici non inferiore a n. 5 (cinque) unità. Gli operatori economici possono essere individuati attraverso un avviso pubblico da pubblicarsi sul sito internet del Comune ed all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni consecutivi ovvero attraverso l'albo fornitori degli strumenti telematici regionali (Arca/Sintel).

Art. 9 - Criteri di scelta dell'offerta migliore

1. Nel rispetto dei principi della massima trasparenza e della rotazione, contemperando l'efficienza e lo snellimento dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, i criteri di scelta della migliore offerta sono il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base alle disposizioni di legge.
2. Nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, le buste vengono aperte dal responsabile del procedimento. Accertata la regolarità e la completezza della documentazione richiesta, il responsabile del procedimento aggiudica in via provvisoria il lavoro, la fornitura o il servizio al miglior offerente. Nel caso di procedura di gara tramite gli strumenti elettronici di Consip (Convenzioni, Mepa ecc.) o ARCA (Sintel, NECA ecc.) il verbale di gara può essere sostituito dal report prodotto dalla procedura telematica. Il verbale delle operazioni di gara viene trasmesso al dirigente per l'aggiudicazione definitiva.
3. Se la scelta del miglior offerente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'articolo 83 del Codice dei contratti. Negli atti di gara sono specificati i criteri ed eventuali sub criteri di valutazione dell'offerta. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice presieduta dal dirigente il quale nomina gli altri componenti secondo l'articolo 84 del Codice. Per i componenti interni la partecipazione alla commissione non dà diritto a compensi aggiuntivi o gettoni di presenza. Al termine dei lavori della Commissione viene redatto un verbale delle operazioni svolte. Nel caso di procedura di gara tramite gli strumenti elettronici di Consip (Convenzioni, Mepa ecc.) o ARCA (Sintel, NECA ecc.) il verbale di gara può essere sostituito e/o integrato dal report prodotto dalla procedura telematica. Il verbale delle operazioni di gara viene trasmesso al dirigente per l'aggiudicazione definitiva.
4. In ogni caso l'offerta deve specificare espressamente i costi della sicurezza a carico dell'operatore economico offerente.

Art. 10 - Congruità delle offerte

1. La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Alle procedure di acquisto in economia si applicano gli articoli 86, 87, 88, 122 comma 9 e 124 comma 8 del Codice.

Art. 11 - Aggiudicazione definitiva

1. Il dirigente, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria e della regolarità dell'intera procedura, con determinazione approva gli atti di gara e aggiudica definitivamente il contratto.
2. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso, da parte dell'operatore economico affidatario, dei requisiti prescritti. La determinazione di aggiudicazione definitiva di cui al comma precedente, può essere assunta dopo la verifica del possesso dei requisiti.
3. In caso di cottimo fiduciario, l'aggiudicazione definitiva, entro cinque giorni, deve essere comunicata all'aggiudicatario e a tutti gli operatori economici in graduatoria. Inoltre, l'aggiudicazione deve essere comunicata a tutti gli operatori economici la cui candidatura o offerta siano state escluse, se questi hanno proposto ricorso avverso l'esclusione o siano nei termini per ricorrere, nonché a coloro che hanno impugnato l'invito se dette impugnazioni non siano già state respinte con pronuncia definitiva.

Art. 12 - Garanzia provvisoria e cauzione definitiva

1. Negli affidamenti mediante procedura di gara, per importi pari o superiori ad € 40.000,00 IVA esclusa, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il dirigente responsabile richiede nella lettera di invito, fatte salve motivate eccezioni legate alla natura della prestazione richiesta, la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo della prestazione, al netto degli oneri fiscali. Detta garanzia sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. Le garanzie prestate dagli altri operatori economici concorrenti sono svincolate entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. Gli operatori economici affidatari del lavoro, fornitura o servizio, sono tenuti a prestare, a garanzia degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto del contratto, a meno che, in relazione a particolari caratteristiche della prestazione da effettuare, oppure qualora la prestazione avvenga in un'unica soluzione ovvero l'importo contrattuale sia inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, il dirigente competente ritenga di prevedere l'esonero dalla cauzione. In caso di procedura di gara, tale esenzione dovrà essere precisata nella lettera di invito. Negli affidamenti diretti tale esenzione dovrà essere formalizzata nella determinazione dirigenziale di affidamento.
3. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 1. e 2. devono contenere le condizioni riportate negli artt. 75 e 113 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e devono essere rilasciate dai soggetti indicati nei suddetti articoli e nell'art. 127 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Art. 13 - Perfezionamento del contratto

1. Per l'acquisizione di lavori, forniture o servizi il cui importo complessivo sia inferiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa, il contratto si considera concluso mediante scambio di lettere (c.d. lettera – contratto) secondo le condizioni fissate nella procedura di gara, anche nel caso di gare effettuate tramite l'applicativo Sintel di Arca. Nel caso di acquisizione attraverso MEPA o adesione ad una Convenzione Consip o Arca di Regione Lombardia il contratto si considera concluso attraverso il documento di accettazione firmato digitalmente dal Punto Ordinante (PO).
2. La lettera – contratto deve riportare gli elementi previsti dall'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, comma 1, lett. a), b), e), i), l) ed m) e contenere, inoltre:
 - la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
 - la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008;
 - la clausola di recesso in caso di attivazione successiva di convenzioni Consip più favorevoli.

3. I contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00, IVA esclusa e fino alle soglie di cui al presente regolamento si considerano conclusi mediante la sottoscrizione di una scrittura privata non autenticata o atto pubblico amministrativo; Nel caso di acquisizione attraverso MEPA o adesione ad una Convenzione Consip o Arca di Regione Lombardia il contratto si considera concluso attraverso il documento di accettazione firmato digitalmente dal Punto Ordinante (PO).
4. I contratti assicurativi, fino all'importo previsto dalle soglie di cui al presente regolamento si considerano conclusi attraverso l'apposizione della firma sul contratto di polizza.
5. La stipulazione del contratto è subordinata alla produzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice.
6. In caso di cottimo fiduciario, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 14 - Contratti misti

Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare del settore prevalente individuato applicando i criteri dell'articolo 14 del Codice.

Art. 15 - Inadempimento dell'affidatario

1. In caso di inadempimento dell'operatore economico affidatario di lavori, forniture o servizi acquistati in economia, la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione dello stesso quale direttore dell'esecuzione, fatti salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
2. La stazione appaltante può disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio a spese dell'impresa inadempiente, impreviudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

Art. 16 - Comunicazioni all'Osservatorio

Le comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici relative a lavori, servizi e forniture sono effettuate secondo le norme, le circolari e i comunicati emessi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Titolo II - LAVORI

Art. 17 - Limiti di importo

1. Il presente titolo disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi connessi e/o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura in economia è consentita esclusivamente per importi non superiori ad € 200.000,00 IVA esclusa.⁵
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva

⁵ Ai sensi del comma 5 art. 125 del Codice dei contratti

- uguale o superiore ad Euro 50.000,00 IVA esclusa.⁵
4. Per i lavori pubblici concernenti beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., l'affidamento in economia è consentito, altresì, nelle ipotesi previste dall'art. 204, comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 18 - Tipologia dei lavori

1. Fermo restando i limiti di importo indicati al precedente articolo 16, possono essere eseguiti in economia gli interventi di seguito specificati:
- a) riparazioni urgenti alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
 - b) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;
 - c) manutenzione degli acquedotti e delle fontane;
 - d) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati;
 - e) manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenze;
 - f) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali ed immobili coi relativi impianti, infissi e manufatti presi in affitto ad uso degli uffici dell'amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese siano a carico del locatario;
 - g) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
 - h) lavori da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano state infruttuosamente sperimentate le procedure aperte e, in entrambi i casi, non siano andate a buon fine le procedure negoziate;
 - i) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze;
 - j) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione dei beni demaniali con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'amministrazione;
 - k) manutenzione e spurgo delle fognature, delle centrali di trattamento nonché di sollevamento e dei bagni pubblici;
 - l) manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione;
 - m) manutenzione del verde pubblico, dei viali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
 - n) manutenzione dei cimiteri;
 - o) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto;
 - p) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
 - q) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - r) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto, o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
 - s) lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
 - t) lavori e provviste di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica o le procedure negoziate e non possa esserne differita

- l'esecuzione;
- u) i lavori e le provviste per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
 - v) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico artistico e culturale;
 - w) tutti gli interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta dei lavori riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura, finalizzati a rimuovere condizioni di potenziale pericolo per la collettività o per determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili;
 - x) i lavori necessari per la compilazione dei progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
 - a. scavi;
 - b. demolizioni;
 - c. prove penetrometriche;
 - d. sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
 - e. realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione,
 - f. stratigrafie.

Art. 19 - Affidamenti in economia complementari all'appalto

I lavori in economia sono, altresì, consentiti ove contemplati in precedente contratto d'appalto, secondo le condizioni fissate dall'art. 179 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. .

Art. 20 - Progettazione dei lavori in cottimo

I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito atto di cottimo di cui all'art. 173 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. oppure da semplice perizia di stima, contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico estimativo ed il quadro economico dell'intervento.

Art. 21 - Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza - determinata da circostanze eccezionali e contingenti, tali da far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati¹² - questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile Unico del Procedimento o da un tecnico appositamente delegato ed è trasmesso con una perizia estimativa al dirigente competente, il quale provvede ad assumere le iniziative necessarie per la copertura delle spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 22 - Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il Responsabile del Procedimento o il tecnico - intervenuti sul posto - possono disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, e semprechè non si possa provvedere con affidatario diverso, si procede ingiungendo all'affidatario di eseguire le lavorazioni secondo i prezzi stabiliti dal Responsabile Unico del Procedimento o dal tecnico intervenuto, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
4. Il Responsabile del Procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente, il quale provvede ad assumere le iniziative necessarie per la copertura delle spesa e l'approvazione dei lavori, controfirma la perizia.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 23 - Contenuto minimo della lettera di invito

La lettera di invito al cottimo deve contenere le indicazioni previste dall'art. 173 del DPR. n. 207/2010 e s.m.i nonché dall'art. 3, comma 1, del D.M. 145/2000 e s.m.i. e precisamente:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento e le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D. Lgs. 163/2006;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore. L'atto di cottimo deve altresì contenere:
- h) la clausola relativa alla tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;
- i) il codice identificativo della gara rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; l) la quantificazione dei costi della sicurezza.

Art. 24 - Piani di sicurezza

Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, negli atti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 25 - Tenuta della contabilità e regolare esecuzione

1. Per i lavori eseguiti in economia, sia attraverso cottimo fiduciario che in amministrazione diretta, è prevista la tenuta della contabilità e la stesura dei rendiconti mensili e finali secondo le regole contenute agli artt. da 203 a 210 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; si procederà all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti, mentre il collaudo è escluso, essendo i lavori in economia contenuti entro l'importo di Euro 200.000,00.
2. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a Euro 20.000,00 e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad Euro 40.000,00 la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente

eseguiti.

3. E' compito del Responsabile Unico del Procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura, corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

Titolo III - FORNITURE E SERVIZI

Art. 26 - Limiti di importo

1. Il presente titolo disciplina l'affidamento di forniture e servizi in economia, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. La procedura in economia è consentita esclusivamente per importi inferiori ad € 207.000 IVA esclusa (soglia comunitaria)⁶.

Art. 27 - Tipologia delle forniture acquisibili in economia

Possono essere affidate in economia le seguenti forniture, necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento dell'Ente, in quanto connesse a specifiche esigenze dell'amministrazione:

1. acquisto di arredi, mobili, attrezzature, componenti di arredamento, tende, tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici, strutture, impianti e servizi comunali; arredi per scuole e asili comunali;
2. acquisto o noleggio di apparecchi di telefonia fissa e mobile, personal computer, stampanti, fotocopiatrici, climatizzatori, fax, apparecchi per la trasmissione di dati, di amplificazione e diffusione sonora, impianti ed attrezzature necessarie agli uffici e servizi comunali (sistemi elettronici, televisivi, di proiezione, audiovisivi, ecc...) e per le cucine delle scuole e degli asili comunali (lavatrici, lavastoviglie, affettatrici, ecc...);
3. acquisto o noleggio di apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi; attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
4. acquisto o noleggio di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro necessari ai servizi comunali;
5. acquisto di pezzi di ricambio, accessori e spese per la riparazione per i beni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d);
6. fornitura di carburanti, lubrificanti e combustibili;
7. acquisto di abbigliamento: divise e calzature per il personale dipendente occorrenti per l'espletamento dei servizi comunali; acquisto di dispositivi di protezione individuale;
8. forniture di prodotti e derrate alimentari per i centri di cottura e per le cucine comunali; fornitura di stoviglie e tovagliato;
9. acquisto di materiale di cancelleria, stampati per uso degli uffici, registri, carta, cartone, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche e altri materiali di consumo, necessari per gli uffici e i servizi comunali;
10. acquisto o noleggio di macchine da riproduzione e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura, nonché materiale di consumo per il funzionamento delle macchine qui indicate e per il funzionamento di tutte le altre apparecchiature installate presso i vari uffici;
11. acquisti di hardware, relative componenti, di software standardizzato e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;

⁶ Ai sensi del comma 9 art. 125 del Codice. La soglia per forniture e servizi è adeguata automaticamente ai Regolamenti comunitari come previsto dall'art. 248 del Codice.

12. acquisto di materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ai servizi ambientali, ai servizi cimiteriali e di gestione della popolazione animale;
13. acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per le pulizie dei locali; acquisto di farmaci e materiali di pronto soccorso;
14. forniture per il traffico e la segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza;
15. materiale e attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante, fiori, corone e addobbi vari;
16. materiali e attrezzature ludiche, didattiche, scientifiche e sportive per i servizi comunali;
17. materiale e attrezzature per falegnameria e infissi; beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione degli immobili e degli impianti comunali;
18. forniture di utensileria e ferramenta;
19. spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative; spese necessarie per ospitare relatori;
20. spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie);
21. fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
22. forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;
23. acquisto di beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di strutture socio assistenziali, edifici scolastici, edifici per attività culturali e teatri, musei, cimiteri;
24. acquisto di beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione, completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti;
25. acquisto di beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione, completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero;
26. spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e di comitati e commissioni
27. nominati per lo svolgimento di attività del Comune;
28. spese connesse con le elezioni ed i referendum;
29. acquisto di opere d'arte o pezzi unici in forma artistica;
30. spese postali, telegrafiche, telefoniche e acquisto di valori bollati;
31. abbonamenti a quotidiani, riviste, periodici e simili ed acquisto di libri, periodici e
32. pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico;
33. abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza;
34. pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione autoveicoli;
35. locazione per breve tempo di immobili, con affitto o noleggio delle attrezzature
36. occorrenti, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'amministrazione e per le
37. attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni
38. istituzionali, quando i locali di proprietà non siano sufficienti o idonei.

Art. 28 - Tipologia dei servizi acquisibili in economia

I seguenti servizi, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidati in economia:

1. servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature comunali, di beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori;
2. servizi di manutenzione e riparazione di veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro, macchine e attrezzi per le cucine e altri servizi di competenza comunale;
3. servizi manutenzione e riparazione di vestiario, calzature e altre dotazioni al personale degli uffici comunali;
4. servizi di lavanderia e servizi di lavaggio;

5. rilegatura di libri e pubblicazioni;
6. servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili, di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
7. servizi software su misura, servizi di manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici;
8. urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, sanificazione e servizi analoghi;
9. urgenti ed occasionali spese di trasporto in genere, facchinaggio, traslochi, spedizioni,
10. imballaggio e immagazzinaggio;
11. servizi di mensa e ristorazione;
12. servizi di vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e la sicurezza dei locali comunali;
13. servizi esterni di fotocoproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, servizi informativi e di stampa, litografia, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica, fotocomposizione, realizzati anche per mezzo di tecnologia audiovisiva;
14. servizi video-fotografici;
15. servizi di noleggio autovetture, apparecchiature elettroniche o altri beni mobili;
16. servizi di natura intellettuale;
17. servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori;
18. servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica di trascrizione e sbobinatura;
19. servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
20. servizi di inventariazione, archiviazione ed archivistica, quando l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
21. servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, atti ed altre spese occorrenti per i servizi comunali;
22. servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi per missioni del personale;
23. accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
24. servizi di collocamento e reperimento del personale;
25. servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
26. servizi di cura e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori e tappeti erbosi;
27. servizi di spurgo; eliminazione di scarichi di fogna e rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
28. servizi di sistemazione e restauro per libri, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2A e OS2B dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010;
29. spese per la divulgazione di bandi di gara, di concorso, avvisi a mezzo stampa o altri organi di informazione; spese per funzionamento di commissioni di gara e di concorso;
30. abbonamenti a servizi di consulenza;
31. servizi relativi all'istruzione scolastica di ogni genere;
32. servizi sociali e sanitari;
33. servizi culturali, ricreativi e sportivi;
34. spese per la formazione, l'aggiornamento del personale, i corsi ed i concorsi.

I seguenti servizi tecnici, necessari per l'ordinario funzionamento dell'Ente, per loro natura possono essere affidati in economia, e per servizi tecnici si intendono:

- a. i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato A, numero 12, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art. 91 di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, commi 1 e 5, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

- c. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- d. i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato IIA, numero 12 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
- e. i servizi attinenti alla protezione civile;
- f. servizi di architettura e redazione di perizie tecniche;
- g. redazione di certificazioni energetiche;
- h. servizi di supporto alla progettazione di opere pubbliche;
- i. servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli, qualora l'importo non superi 40.000,00 Euro, come previsto dall'art. 267, comma 10, del DPR 207/2010 e s.m.i., redazione di piani urbanistici o paesaggistici ecc.

Art. 29 - Contenuto minimo dell'invito

La lettera di invito ovvero il foglio patti e condizioni/capitolato d'oneri per l'acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 IVA esclusa deve contenere gli elementi di cui all'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., e quelli ulteriori di seguito indicati:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- le garanzie richieste al contraente;
- il termine e le modalità di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che prevede di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità all'art. 145, comma 3 ed all'art. 298, del DPR n. 207/2010;
- l'obbligo per l'offerente di quantificare nell'offerta gli oneri per la sicurezza a proprio carico nonché di dichiarare l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- l'indicazione della suddivisione in lotti della fornitura o servizio ovvero la motivazione per la quale non si è proceduto alla suddivisione in lotti della fornitura o servizio;
- la richiesta all'operatore economico di autocertificare attraverso apposita dichiarazione il possesso dei requisiti generali, di moralità e gli eventuali requisiti di qualificazione tecnico-amministrativa o economico-finanziaria richiesti;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- le indicazioni relative al DUVRI e dei costi della sicurezza derivanti da interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di fornitura o servizio privi di rischi interferenziali di cui al

- comma 3bis del medesimo art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008;
 - codice identificativo della gara rilasciato dall'A.N.A.C;
 - l'indicazione in ordine al pagamento del contributo all'A.N.A.C. qualora dovuto;
 - l'obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende subaffidare a terzi;
 - l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico- progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
 - la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) e s.m.i.;
2. Nei casi residuali in cui non si proceda all'affidamento mediante Convenzione attiva o mercato elettronico, la lettera di invito è inoltrata in via preferenziale per posta elettronica certificata.
 3. Per le forniture ed i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al "contratto aperto" ovvero a forme semplificate di "accordo quadro" di cui al precedente art. 9 del presente regolamento.
 4. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al "contratto aperto" il contratto può prevedere la facoltà, da parte del Comune, di effettuare ordinazioni frazionate nel tempo, secondo la natura della fornitura o del servizio, ovvero secondo le proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione all'affidatario.

Art. 30 - Esecuzione, verifica e ultimazione dell'intervento

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia è di regola diretta dal Responsabile del Procedimento che assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione, nei casi consentiti dalla legge.
2. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme ed ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ed alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme europee, statali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In tali casi, nelle more dell'eventuale modificazione formale del presente Regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

Art. 32 - Diritto di accesso

Per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la stazione appaltante garantisce a chiunque il diritto all'informazione sulle procedure di acquisto in economia di lavori, forniture e servizi.

Art. 33 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. L'entrata in vigore del presente regolamento determina l'abrogazione del precedente regolamento per le gare in economia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 42 del 30/09/2010 e s.m.i.
2. In ogni caso, sono abrogate tutte le norme regolamentari che siano in contrasto con il presente.
3. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito del Comune di Carpenedolo.